

PROTOCOLLO DI AZIONE DIVIGILANZA COLLABORATIVA
CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DEL CIS
CAPITANATA

PREMESSO CHE:

- l'art. 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, vigente dall'1° aprile 2023 ed efficace dall'1° luglio 2023, definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'art. 222 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'art. 222 comma 3 lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 222 comma 3 lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, emanato con delibera n. 269 del 20 giugno 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 151 del 30.06.2023;
- l'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione;
- l'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma a casi di particolare interesse;
- il richiamato art. 4 al comma 1 indica come di particolare interesse:
 - a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
 - b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
 - c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
 - d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro;

e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.

Anche al di fuori delle ipotesi appena elencate, l'Autorità può disporre l'accoglimento di istanze di vigilanza collaborativa, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali; infine, la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 1, del d. l. n. 90 del 2014.

CONSIDERATO CHE

- con protocollo di azione dell'11.2.2020 - successivamente rinnovato il 18.2.2022 e il 4.5.2023 - l'Autorità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di soggetto attuatore, INVITALIA s.p.a., hanno concordato di sottoporre a vigilanza collaborativa 9 interventi che vengono considerati di particolare rilevanza strategica;
- nel corso del periodo di vigenza del protocollo, taluni di tali interventi sono stati sottoposti a verifica preventiva dell'Autorità;
- il RUC del CIS Capitanata e Invitalia s.p.a. hanno formulato, con nota del 10.9.2025, una istanza di rinnovo del protocollo, proponendo una parziale modifica degli interventi da sottoporre a vigilanza;
- l'Autorità, sussistendo i presupposti di cui all'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e dell'art. 4, comma 1, lett. c) del vigente Regolamento ANAC in materia di Vigilanza Collaborativa, ha valutato la sussistenza delle condizioni richieste per la stipula di accordo volto a disciplinare le attività di vigilanza collaborativa, disponendo tuttavia che, in ragione dell'esperienza acquisita dall'Amministrazione richiedente nell'ambito dei precedenti protocolli di azione, le attività di vigilanza collaborativa vengano limitate alle sole procedure più qualificanti;

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo Presidente, Avv. Giuseppe Busia,

E

la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per essa il Responsabile Unico (RUC) del Contratto Istituzionale di Capitanata – CIS Nicola Gatta,

E

l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. nella persona del Legale Rappresentante ed Amministratore Delegato Bernardo Mattarella,

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato l'oggetto specifico su cui sarà espletata l'attività disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, delibera n. 269 del 20 giugno 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 151 del 30.06.2023.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere riguarda il settore dei contratti pubblici ed avrà ad oggetto i seguenti n. 2 affidamenti:
 - a. Finanza di progetto per l'intervento di sviluppo, riqualificazione e ampliamento dell'area portuale - Comune di Mattinata;
 - b. Viabilità a servizio del distretto turistico del Gargano: Completamento sistemazione funzionale SP 141 delle Saline, ex SS 159, Il Lotto (gara lavori).

Articolo 4

(Procedimento di verifica)

1. Forma oggetto di verifica preventiva la seguente documentazione indicativa da trasmettere in un unico invio contestuale per ciascuna fase del processo acquisitivo:
 - determina a contrarre o provvedimento equivalente;
 - bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
 - disciplinare di gara;
 - capitolato;
 - schema di contratto/convenzione;
 - provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice, da trasmettere unitamente agli elenchi dei partecipanti alla gara e degli eventuali subappaltatori e ausiliari;
 - verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - provvedimenti di esclusione;
 - provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
 - contratto o convenzione stipulata;
 - ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.
2. I verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse sono trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.
3. L'Autorità si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Attività di Invitalia spa)

1. Sarà onere di Invitalia spa sottoporre gli atti alla vigilanza dell'Autorità secondo il procedimento sopra indicato e, più in generale, in conformità alle previsioni contenute nel presente Protocollo di Azione e nel Regolamento ANAC in materia di vigilanza collaborativa.
2. Le osservazioni rese dall'Autorità nell'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa saranno indirizzate ad Invitalia spa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 6

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Invitalia spa si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale la seguente clausola:
“Ogni qualvolta sia stata disposta una misura cautelare personale o reale da parte del giudice penale o sia intervenuto rinvio a giudizio per condotte illecite relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto oggetto di vigilanza collaborativa per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. per i seguenti soggetti: i. soggetti indicati all'art. 94, comma 3 e 4, del d.lgs. 36/2023; ii. titolare effettivo come definito ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 231/2007; iii. dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, Invitalia spa, si impegna a:

a) escludere dalla procedura di gara - ove ricorrano i presupposti dell'art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 - o risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, salvo che non ravvisi elementi per formulare specifica motivazione in ordine alla persistenza, in capo all'operatore economico interessato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, del requisito di moralità e affidabilità professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, dando tempestiva comunicazione dei relativi esiti all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito alla eventuale applicazione delle misure previste dall'art. 32 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge 114 del 2014;

b) procedere, nel caso in cui sia stata disposta motivatamente l'aggiudicazione oppure la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi della precedente lettera a), alla trattenuta provvisoria dell'utile d'impresa derivante dall'esecuzione del contratto, quantificato presuntivamente nel 10% del relativo corrispettivo, fino all'esito del giudizio penale di primo grado;

c) effettuare una revisione del proprio PTPCT o della corrispondente parte del PIAO, qualora il procedimento penale coinvolga anche propri rappresentanti e/o dipendenti, comunicando tempestivamente all'ANAC, per il tramite del RPCT, le iniziative intraprese e le conseguenti misure organizzative adottate quale ulteriore presidio di prevenzione del rischio corruttivo.

2. Nel caso in cui i provvedimenti dell'autorità giudiziaria indicati al comma 1 siano adottati per condotte che riguardino contratti pubblici diversi da quello oggetto di vigilanza collaborativa, Invitalia spa valuta l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico interessato ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura di aggiudicazione o della risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità”.

2. Resta ferma la facoltà di Invitalia spa di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.
3. Invitalia spa si impegna a promuovere o la sottoscrizione da parte degli operatori economici di patti di integrità con che contengano la clausola di cui al comma 2 del presente articolo, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 17 Legge 190/2012.

4. In ogni caso, Invitalia spa si impegna a fornire all'Autorità tempestive informazioni in merito ai contratti/ai casi nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nel bando/nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

Articolo 7

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
 - a. Invitalia spa trasmette gli atti di cui al precedente articolo 4 all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione;
 - b. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
 - c. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette alla stazione appaltante;
2. In tale ultima ipotesi, Invitalia spa:
 - a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
 - b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 8

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di due anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 9

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite da Invitalia spa che si impegna a concedere l'accesso alle suddette note.

Articolo 10

(Prerogative e responsabilità di Invitalia spa)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva di Invitalia spa, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità di qualsivoglia tipologia in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione
Avv. Giuseppe Busia

L'amministratore delegato di
INVITALIA S.p.A.
Dott. Bernardo Mattarella

Il RUC – CIS CAPITANATA
Dott. Nicola Gatta